

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale
- 2 NOV. 2010
Prot. n. 873819

15-3

SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI
NAPOLI

E p.c. 8-2

SETTORE ENTRATE E SPESE
CENTRO DIREZIONALE TORRE C/5
NAPOLI

N. Pratica cc 402/2007

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 101/10 resa dal Trap nei confronti di Crescenzo Francesco.

Si trasmette copia dell'atto in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. *Andrea Conte*Avv. Alba Di *Lascio* 0817963645

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
- 2 NOV. 2010
A: <i>CRISTIANO</i>
FIRMA <i>[firma]</i>

T.A.

101/10

R. G. B. 34/07
Cron. E. 280
Rep. n. 250
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO
dott. Maria Silvana FUSILLO
dott. ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 34/07 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,
passata in decisione all'udienza collegiale del 17/05/010 e vertente

t r a

Crescenzo Francesco, residente in Sarno, via Beveraturo, 65, elettivamente
domiciliato in Napoli, c.so V. Emanuele, 115, presso lo studio degli avv. ti
Benito Aleni e Lucia Aleni, dai quali è rappresentato e difeso per mandato a
margine del ricorso: CF: CRS FNC 66 L M T 148 W

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del Presidente p.r., rappresentata e difesa
dall'avv. Alba Di Lascio dell'Avvocatura Municipale, elettivamente
domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen.
ad lites, e delibera, in atti;

RESISTENTE

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno.



[Handwritten signature]

1. 11. 10
An 1720
- 5 LUG. 2010.

dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese, in persona del Commissario p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Meo, elettivamente domiciliato in Napoli, c.so A. Lucci, 96, presso lo studio dell'avv. Michele Langella in forza di procura a margine della comparsa, e delibera 422/07, in atti:

RESISTENTE

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previa declaratoria di responsabilità, condannarsi gli enti convenuti al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, dall'evento al soddisfo. Spese.

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione: rigetto della domanda.

Consorzio: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e passiva del Consorzio per essere la Regione unica responsabile della manutenzione dell'alveo: rigetto domanda.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 30/01/07, Crescenzo Francesco ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese, in persona del Commissario p.t., e ha esposto: di essere titolare della Ditta Prodotti Amelia, produttrice di prodotti in salamoia, olive, sottaceti, sottolio e ittici, e di essere affittuario di un capannone adibito a deposito e di un appartamento siti in Sarno (SA), via Beveraturo, 65: che nell'ultima decade del mese di settembre del 2006, i locali sono stati invasi da acqua mista a fango, detriti e liquami, a causa dell'esondazione del fiume

Rio Palazzo, affluente del Sarno, con danni alla merce, alla cella frigorifera, alle strutture in muratura e all'abitazione, come accertato dal ct di parte. Premesso che la totale assenza di manutenzione del torrente ha causato l'evento dannoso, imputabile agli enti resistenti, cui il pericolo di esondazione era stato ripetutamente segnalato in passato, il Crescenzo ha chiesto, quindi, che entrambi i convenuti, in solido, o chi ritenuto responsabile, siano condannati al risarcimento dei danni.

Radicatasi la lite, la Regione si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata la Provincia, ha dedotto che l'evento in oggetto deve essere considerato eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità degli enti preposti alla manutenzione del corso d'acqua, e ha chiesto il rigetto della domanda. A sua volta, il Consorzio, costituitosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa, acquisiti i documenti prodotti, assunta prova testimoniale ed espletata ctu, è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione, che assume siano state trasferite alle Province, e, per quello che ci interessa, alla Provincia di Salerno le attribuzioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua pubblici, mentre va accolta quella, di segno opposto, sollevata dal Consorzio. In primo luogo, si rileva che il fiume Rio Palazzo, affluente del Sarno, è un corso d'acqua naturale, e non un'opera artificiale di bonifica, regolata dal r.d. 18.2.33 n. 215, affidata alla gestione e manutenzione dei proprietari del comprensorio (art. 17), all'uopo riuniti in consorzio (art. 18), persona giuridica di diritto pubblico (v. anche l'art. 862 c.c.) titolare dell'obbligo di manutenzione e responsabile dei danni derivanti dal difetto di manutenzione. Va rigettata, pertanto, la domanda proposta avverso il Consorzio, carente di legittimazione passiva, per non essere il

fiume Sarno un canale a lui affidato. La Regione, tuttavia, può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di manutenzione e di bonifica dei corsi d'acqua ai Consorzi, utilizzando i finanziamenti regionali, come previsto dalla L.R. n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania.

L'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. La Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione, in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. La situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze